



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione Cyber Imprese

Edizione 05.2026



Indice

Teil A.....5 **Condizioni quadro della copertura assicurativa 5**

A1	Modello assicurativo.....	5
A2	Estensione della copertura assicurativa.....	5
A3	Validità territoriale.....	5
A4	Validità temporale	5
A5	Durata della copertura assicurativa	6
A6	Quali aspetti trovano applicazione per l'inizio, la revoca, la modifica o la risoluzione del contratto d'affiliazione?	6
A7	Disdetta della copertura assicurativa.....	7
A8	Contributo del premio.....	7
A9	Somme assicurate e limitazioni delle prestazioni.....	7
A10	Franchigia.....	7
A11	Preminenza dell'assicurazione Cyber	7
A12	Clausola cumulativa	7
A13	Obblighi di diligenza e altri obblighi.....	7
A14	Diritto applicabile e foro competente	8
A15	Luogo di adempimento.....	8
A16	Sanzioni	8
A17	Cessione dei diritti al risarcimento.....	8

Teil B.....9 **Estensione della copertura assicurativa..... 9**

B1	Cyber-evento con danno proprio.....	9
B2	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	13
B3	Assistenza in caso di crisi	14

Teil C.....15 **Esclusioni generali..... 15**

C1	Esclusioni generali	15
----	---------------------------	----

Teil D.....17 **Sinistro17**

D1	Obblighi	17
D2	Sostituzione di sistemi IT	17
D3	Prescrizione relativa al contratto d'affiliazione.....	17

Teil E.....18 **Definizioni18**

E1	Sistemi di cloud computing	18
E2	Cyber-evento con danno proprio.....	18
E3	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	18
E4	Cyber-evento	18
E5	Cyber-operazione.....	18
E6	Dati	18
E7	Violazione delle norme sulla protezione dei dati 18	18
E8	Denial of Service (DoS).....	18
E9	Terzi.....	18
E10	Attacchi di hacker	18
E11	Sistema IT	18
E12	Danni corporali.....	19
E13	Danni materiali	19
E14	Programmi nocivi.....	19
E15	Misure immediate (Incident Response).....	19
E16	Danni patrimoniali.....	19
E17	Persone assicurate	19
E18	Impresa assicurata.....	19

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale della copertura assicurativa. A seguito della stipulazione dell'assicurazione, in capo all'*impresa assicurata* maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base del certificato di assicurazione, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge ai sensi della LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è l'azienda stipulante?

L'azienda stipulante è Sunrise Sagl, Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon), Svizzera.

Chi usufruisce dell'assicurazione?

L'assicurazione copre lei (di seguito «*impresa assicurata*») in veste di cliente di Sunrise con sede in Svizzera dopo l'adesione all'assicurazione collettiva mediante stipulazione del contratto d'affiliazione. Il diritto alla prestazione sussiste solamente nei confronti dell'assicuratore, non dell'azienda stipulante.

Cosa è assicurato?

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cyber-evento con danno proprio

L'assicurazione copre il ripristino dei propri *dati* elettronici danneggiati a causa di un *cyber-evento con danno proprio*.

L'assicurazione copre anche la perdita di reddito e le spese supplementari derivanti da un'interruzione d'esercizio conseguenti a un evento assicurato.

Cyber-evento con danno di responsabilità civile

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata*. In tale novero rientrano le pretese avanzate a seguito di

- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di *dati* di *terzi* che si trovavano in possesso dell'*impresa assicurata* o di una persona da essa incaricata;
- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di *dati* su *sistemi IT* di *terzi*;
- violazioni delle norme sulla protezione dei dati;
- violazione, furto o perdita di informazioni di carattere confidenziale.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura non comprende tra l'altro le pretese avanzate a seguito di

- danni conseguenti a eventi bellici, disordini interni o atti di terrorismo
- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirata da parte dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata*
- *danni corporali e materiali*
- danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute)

L'esatta estensione della copertura è riportata nel certificato di assicurazione e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

In relazione a un *cyber-evento con danno proprio*, AXA risarcisce le spese di ripristino dei *dati* assicurati, i costi per la rimozione di *programmi nocivi* dal *sistema IT* dell'*impresa assicurata* nonché le perdite di reddito e le spese supplementari assicurate.

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che l'*impresa assicurata* è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in relazione a un *cyber-evento* assicurato con *danno di responsabilità civile*.

L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nel certificato di assicurazione per ogni gruppo o modulo di copertura.

Un'eventuale franchigia nonché eventuali limitazioni delle prestazioni sono indicate nel certificato di assicurazione.

A quanto ammonta il contributo del premio e quando è dovuto?

Il contributo del premio e la relativa scadenza sono indicate nel certificato di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dell'impresa assicurata?

L'*impresa assicurata* è tenuta tra l'altro a

- creare almeno una volta la settimana una copia di sicurezza di tutti i *dati* (backup integrale)
- conservare le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze in modo tale che non possano essere danneggiate o distrutte insieme agli originali
- utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e mantenerli costantemente aggiornati

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento assicurato, l'*impresa assicurata* deve presentare la notifica di sinistro il prima possibile e comunicare il danno alla hotline assistenza immediata attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (tel. +41 58 218 11 33).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nel certificato di assicurazione. L'assicurazione è valida per la durata indicata nel certificato di assicurazione.

Nel caso in cui il contratto d'affiliazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

L'*impresa assicurata* può revocare il contratto d'affiliazione entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Il termine s'intende rispettato se la revoca del contratto d'affiliazione viene comunicata per posta a Sunrise Sagl oppure per e-mail a businesssupport@sunrise.net.

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali termini sono illustrati nelle «Definizioni» riportate alla lettera E.

Quali dati utilizza AXA e in che modo?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.axa.ch/protezione-dati



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Teil A

Condizioni quadro della copertura assicurativa

A1 Modello assicurativo

Sunrise Sagl (di seguito «Sunrise») ha stipulato con AXA Assicurazioni SA (di seguito «AXA») un contratto di assicurazione collettiva.

Chi, in veste di cliente, intrattiene presso Sunrise un rapporto contrattuale (ad es. un abbonamento) può aderire all'assicurazione collettiva stipulando un contratto d'affiliazione con Sunrise. Il cliente diviene così *impresa assicurata*, con un diritto di azione diretta nei confronti di AXA. Il trattamento delle prestazioni avviene in modo bilaterale direttamente tra *l'impresa assicurata* e AXA. *L'impresa assicurata* o una *persona assicurata* non può avanzare alcuna pretesa diretta nei confronti di Sunrise a prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione. Sunrise informa *l'impresa assicurata* in merito al prodotto assicurativo e risponde nei suoi confronti in conformità con le disposizioni di legge applicabili e le Condizioni generali di contratto per i clienti commerciali di Sunrise Sagl.

Sunrise non può impartire ad AXA istruzioni il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di sinistri. AXA non trasmette informazioni sui sinistri a Sunrise laddove ciò possa risultare pregiudizievole per *l'impresa assicurata*.

A2 Estensione della copertura assicurativa

Il certificato di assicurazione e le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) forniscono indicazioni circa l'estensione della copertura assicurativa. Per il resto trova applicazione la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

A3 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. La copertura non comprende le pretese di responsabilità civile soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in Canada. L'assicurazione non copre parimenti le spese sopportate negli USA o in Canada nonché i titoli esecutivi e gli accordi transattivi attinenti a tali Paesi. L'ambito di validità territoriale trova applicazione anche per le coperture dei costi.

A4 Validità temporale

A4.1 Cyber-evento con danno proprio

L'assicurazione copre i *cyber-eventi con danno proprio* scoperti e notificati per la prima volta nel corso della durata del contratto.

Se viene constatato che il *cyber-evento con danno proprio* è stato causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura è operante solo se questo non era noto all'*impresa assicurata* e alle *persone assicurate*.

A4.2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

L'assicurazione copre i danni e le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'*impresa assicurata*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile nel corso della validità del contratto d'affiliazione. L'arco temporale di validità del contratto d'affiliazione corrisponde

- alla durata contrattuale ai sensi del certificato di assicurazione,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dal presente certificato di assicurazione presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.

A4.2.1 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera

- quello in cui *l'impresa assicurata* o una *persona assicurata* viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che nei confronti dell'*impresa assicurata*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile sarà avanzata una richiesta di questo genere. In assenza di simili circostanze, il momento in cui viene avanzata tale richiesta è considerato quello di ricezione di una comunicazione orale o scritta in cui si notifica una richiesta di risarcimento danni coperta dalla presente copertura assicurativa;
- il momento in cui *l'impresa assicurata*, una *persona assicurata* o AXA in qualità di loro

assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo o d'inchiesta promosso nei confronti dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata* a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

A4.2.2 Assicurazione del rischio precedente
L'assicurazione copre anche le pretese per danni o danni in serie conseguenti ad atti od omissioni verificatisi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto d'affiliazione. Ciò tuttavia solo se l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata*, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto, non era a conoscenza degli atti e delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

A4.2.3 Rischio postumo

(a) Nel corso della durata del contratto
Se una *persona assicurata* esce dalla cerchia delle *persone assicurate* nel corso della durata contrattuale oppure se un'*impresa assicurata* e/o una parte dell'azienda viene esclusa o se l'attività assicurata viene cessata, la copertura assicurativa rimane operante. Ciò vale tuttavia solo se gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità sono stati commessi prima di tale data. In tal caso il giorno dell'uscita, dell'esclusione o della cessazione vale come data in cui viene avanzata la richiesta.

(b) Dopo l'estinzione dell'assicurazione
Dopo l'estinzione dell'assicurazione, la copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni constatati solo dopo la fine del rapporto assicurativo ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, a condizione che tali danni siano stati comunque causati prima dell'estinzione dell'assicurazione. Se il contratto d'affiliazione è stato disdetto a causa di un ritardo nel pagamento, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante. Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa assicurazione dei rischi postumi e che non sono in rapporto con un danno in serie si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto.

A4.2.4 Disposizioni di legge
Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalla disposizione A4.2.3 sono preminenti.

A4.2.5 Spese per la prevenzione dei danni
Quale momento dell'insorgere della necessità delle *spese per la prevenzione dei danni* si considera quello in cui l'*impresa assicurata* o una *persona assicurata* constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

A4.2.6 Danno in serie
La totalità delle pretese attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni

riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento (danno in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

A5 Durata della copertura assicurativa

Il contratto d'affiliazione decorre a partire dalla data indicata nel certificato di assicurazione ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

A6 Quali aspetti trovano applicazione per l'inizio, la revoca, la modifica o la risoluzione del contratto d'affiliazione?

- (a) L'inizio del contratto d'affiliazione è riportato nel certificato di assicurazione.
- (b) L'*impresa assicurata* ha la possibilità di recedere dal contratto d'affiliazione entro 14 giorni dalla data di adesione. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata a Sunrise per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio per e-mail a businesssupport@sunrise.net) entro l'ultimo giorno del termine utile.
- (c) Il contratto d'affiliazione ha una durata minima di 2 anni e termina con la disdetta da parte dell'*impresa assicurata* o di Sunrise. Per il resto trovano applicazione le Condizioni generali di contratto per i clienti commerciali di Sunrise, che possono essere visualizzati qui: <https://www.sunrise.ch/business/it/aspetti-legali>.
- (d) AXA può apportare delle modifiche all'estensione delle prestazioni e della copertura, alle Condizioni Generali di Assicurazione e al prodotto della presente copertura assicurativa. Sunrise comunica tutte le modifiche all'*impresa assicurata* in forma appropriata e con un preavviso adeguato.

Sussiste inoltre il diritto di aumentare in qualsiasi momento il contributo del premio nei confronti dell'*impresa assicurata*. Eventuali modifiche verranno comunicate all'*impresa assicurata* in forma adeguata e con opportuno preavviso. Se le tariffe dei premi aumentano in misura tale da comportare un onere complessivo maggiore, oppure se vengono introdotti adeguamenti di prodotto o modifiche delle presenti Condizioni Generali di assicurazione a svantaggio delle persone assicurate, l'*impresa assicurata* ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto d'affiliazione con Sunrise fino al momento dell'entrata in vigore della modifica. Se Sunrise non riceve una disdetta, la modifica s'intende accettata. Per il resto trovano applicazione le Condizioni generali di contratto per i clienti

commerciali di Sunrise.
<https://www.sunrise.ch/business/it/aspetti-legali>.

A7 Disdetta della copertura assicurativa

A7.1 Disdetta per la fine della durata minima

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto d'affiliazione per iscritto, per telefono o in altra forma testuale (in particolare tramite chat) per la fine della durata minima, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale). In assenza di disdetta il contratto si rinnova automaticamente di un altro anno, ma può essere disdetto con un preavviso di tre (3) mesi per la fine di ogni anno del contratto.

A7.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA corrisponde delle prestazioni, il contratto d'affiliazione può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dell'*impresa assicurata* al più tardi entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui Sunrise riceve la disdetta
- da parte di Sunrise, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui l'*impresa assicurata* riceve la disdetta

A8 Contributo del premio

IL contributo del premio riportato nel certificato di assicurazione è dovuto il primo giorno di ogni mese; la data di scadenza del primo contributo del premio è indicata sulla fattura.

A9 Somme assicurate e limitazioni delle prestazioni

La somma assicurata o le limitazioni delle prestazioni valgono come garanzia unica per anno di assicurazione.

Qualora le pretese, i danni e i costi per ogni evento eccedano la somma assicurata fissata nel certificato di assicurazione (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono state fissate delle limitazioni delle prestazioni), AXA paga al massimo la somma assicurata (indennizzo massimo).

A10 Franchigia

Fa stato la franchigia specificata nel certificato di assicurazione.

La franchigia viene detratta dall'ammontare computato del danno. Questa trova applicazione anche per le spese, come ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate o l'assistenza in caso di crisi (crisis management).

Qualora nell'ambito dello stesso sinistro vengano fatte valere più coperture, la franchigia viene dedotta una sola volta. Viene applicata la franchigia più elevata delle coperture fatte valere.

A11 Preminenza dell'assicurazione Cyber

In caso di sinistro cyber, la presente assicurazione Cyber è preminente rispetto ad altre polizze assicurative dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata* all'interno del Gruppo AXA.

A12 Clausola cumulativa

Se in un caso di sinistro sono interessati diversi contratti di assicurazione dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata* stipulati presso il Gruppo AXA, la prestazione massima del Gruppo AXA è limitata alla somma assicurata massima per caso assicurato e anno di assicurazione prevista da uno di questi contratti di assicurazione. Se vengono erogate prestazioni da diversi contratti di assicurazione, la franchigia per ogni polizza viene dedotta separatamente.

A13 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A13.1 Diligenza nella gestione dei dati

L'*impresa assicurata* ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza. In particolare deve adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere i *dati* contro i rischi coperti dall'assicurazione.

A13.2 Misure

L'*impresa assicurata* deve adottare le seguenti misure:

- con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i dati (backup). In deroga alla disposizione E6 (*Dati*), i sistemi operativi o i programmi (tranne quelli di propria produzione) non rientrano nella definizione di *dati*. Questo obbligo non trova applicazione per i sistemi operativi e i programmi non di propria produzione.
- Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dell'*impresa assicurata*. Inoltre tale copia di sicurezza dei dati, nonché i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.

L'obbligo di effettuare un backup decade per i sistemi di cloud computing di terzi che non vengono gestiti dall'*impresa assicurata* o da una *persona assicurata*, a condizione che l'offerente del sistema di cloud computing conceda per contratto la creazione della copia di sicurezza dei dati. La copia di sicurezza dei dati deve soddisfare i requisiti sopra menzionati.

A13.3 Sistemi di protezione

L'*impresa assicurata* deve

- utilizzare un sistema operativo che preveda aggiornamenti di sicurezza ed è supportato dal produttore nonché impiegare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall)
- installare security patch per programmi e sistemi operativi nell'arco di 30 giorni nel caso vengano identificate importanti lacune di sicurezza (Zero-Day-Exploit)

- eseguire in tempi brevi dopo la data di uscita gli aggiornamenti di sicurezza (patch) raccomandati dal produttore per sistemi operativi, sistemi di protezione, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web

A13.4 Violazione dell'obbligo di diligenza

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

Se ad esempio, in caso di sinistro, viene constatato che

- le ultime copie di backup dei dati effettuate risalgono a più di una settimana, per il calcolo dell'indennizzo vengono considerate unicamente le spese che sarebbero state sostenute in presenza delle copie di backup richieste
- non è disponibile una copia di backup utilizzabile, sono coperti solo i costi per la constatazione di questa fattispecie

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile

Il presente contratto d'affiliazione sottostà al diritto svizzero.

A14.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto d'affiliazione, incluse le azioni legali di *persone*

assicurate o di *terzi* relative a prestazioni per pretese di risarcimento, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri.

A15 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi all'*impresa assicurata*, a *persone assicurate* o a *terzi* derivanti dal presente contratto d'affiliazione sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dell'*impresa assicurata* o presso la sede di AXA.

A16 Sanzioni

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

A17 Cessione dei diritti al risarcimento

Le pretese di risarcimento che l'*impresa assicurata* o una *persona assicurata* può far valere nei confronti di *terzi* passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. L'*impresa assicurata* o la *persona assicurata* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora i *terzi* coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.



Teil B

Estensione della copertura assicurativa

B1 Cyber-evento con danno proprio

B1.1 Spese di ripristino

B1.1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i *dati* propri. Sono considerati *dati* propri quelli allestiti autonomamente oppure acquistati che vengono utilizzati per finalità proprie e che si trovano sul *sistema IT* dell'*impresa assicurata* oppure su sistemi di cloud computing. L'assicurazione copre anche i *dati* di *terzi* che si trovano sul sistema IT dell'*impresa assicurata* e che vengono amministrati dall'*impresa assicurata*.

L'assicurazione copre anche i *dati* privati delle *persone assicurate* entro i limiti delle spese di ripristino, a condizione che fossero lecitamente presenti su un dispositivo dell'*impresa assicurata* secondo le direttive interne. Per ogni dispositivo interessato, l'indennizzo massimo per *dati* privati è limitato, nell'ambito della somma assicurata valida per il presente contratto d'affiliazione, a CHF 5000 per anno di assicurazione.

B1.1.2 Rischi assicurati

L'assicurazione copre la distruzione, il danneggiamento, la perdita, la modifica o l'indisponibilità di *dati* di cui alla disposizione B1.1.1, a causa di un *cyber-evento con danno proprio*. La copertura comprende inoltre le spese di ripristino a seguito di ricatti a scopo di estorsione, ad es. attraverso ransomware.

B1.1.3 Indennizzo

Per un periodo massimo di un anno dopo il verificarsi del sinistro, AXA si fa carico delle spese per la ricostituzione di *dati* nello stato in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, che l'*impresa assicurata* ha dovuto sostenere a causa di un *cyber-evento con danno proprio* (elenco esaustivo):

- spese per il ripristino dei *dati* da una copia di backup
- nuova introduzione dei dati degli ultimi sette giorni prima dell'accertamento del danno da documenti fisici dell'*impresa assicurata*
- spese per la rimozione di *programmi nocivi* dal *sistema IT* dell'*impresa assicurata*
- reinstallazione e configurazione di sistemi operativi e programmi applicativi dell'*impresa assicurata*
- spese per il riacquisto di licenze dell'*impresa assicurata*, laddove ciò sia indispensabile e

risultino adempiuti gli obblighi di cui alla disposizione A13.2

Se il *cyber-evento con danno proprio* si è verificato non presso l'*impresa assicurata*, bensì su un sistema di cloud computing, le spese di ricostituzione sostenute dall'*impresa assicurata*, in deroga alla disposizione A11, vengono indennizzate in via sussidiaria.

B1.2 Interruzione di esercizio

B1.2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre:

- **Perdita di reddito**

Come perdita di reddito è assicurata la cifra d'affari. È considerata cifra d'affari:

- per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate
- per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi
- per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti

- **Spese supplementari**

AXA si assume le spese supplementari effettivamente sostenute, nella fattispecie le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione.

Sono considerate spese supplementari gli oneri per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno

l'effetto di contenere il danno nel corso del periodo di garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento dell'obbligo di ridurre il danno di cui alla disposizione D1.4.

B1.2.2 Rischio assicurato

L'assicurazione copre i danni causati da un'interruzione d'esercizio subentrata in seguito all'interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività nell'*impresa assicurata* attraverso il contratto d'affiliazione.

La causa di tale interruzione deve essere imputabile a un *cyber-evento con danno proprio*. L'onere della prova circa il nesso causale adeguato tra l'evento dannoso assicurato e il danno d'interruzione è a carico dell'*impresa assicurata*.

B1.2.3 Indennizzo

AXA risponde del danno per un periodo massimo di un anno a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro (durata della garanzia).

Se, in caso di sinistro, viene constatato che non è presente una copia di backup funzionante, risalente al massimo a una settimana prima, AXA copre il danno dovuto all'interruzione solo fino all'ammontare del danno che si sarebbe prodotto anche in presenza di un backup funzionale.

Il termine di carenza (periodo di attesa) è di 12 ore. Le interruzioni d'esercizio di durata inferiore a 12 ore non sono assicurate. In caso di interruzioni d'esercizio di durata superiore a 12 ore, il termine di carenza non viene dedotto.

L'indennizzo comprende:

- **Perdita di reddito**

AXA risarcisce la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza l'interruzione, al netto della differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute.

Qualora il danno si verifichi in un'impresa ausiliaria funzionale alla manutenzione, oppure in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, AXA risarcisce le spese improduttive. Tali oneri vengono calcolati sulla base delle spese addebitate durante l'interruzione a tale unità, tuttavia al massimo per la durata del periodo di garanzia.

- **Spese supplementari**

AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi della disposizione B1.2.1.
AXA rimborsa i supplementi per lavoro a turni e lavoro notturno, le indennità per lavoro straordinario o le spese derivanti dall'impiego di manodopera addizionale (collaboratori temporanei) a condizione che abbia dato preventivamente il suo consenso. Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

- **Circostanze particolari**

Ai fini del calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari nel corso della durata della garanzia anche senza l'interruzione d'esercizio.

Se dopo il sinistro non viene ripresa l'attività aziendale, AXA risarcisce soltanto le spese correnti, purché si tratti di spese che, se non ci fosse stata l'interruzione, sarebbero state coperte con l'utile lordo. In questo caso si tiene conto della probabile durata dell'interruzione, entro i limiti del periodo di garanzia.

La valutazione del danno si basa sulle cifre indicate dall'*impresa assicurata* attraverso il certificato di assicurazione che sono state colpite direttamente e indirettamente dal sinistro. Se una perdita sull'utile lordo può essere compensata totalmente o parzialmente con un

provento supplementare o con una riduzione delle spese in un'altra impresa assicurata, ne verrà tenuto conto nella valutazione del danno (danni reciproci).

Le circostanze che non risultano assicurate ai sensi della disposizione B1.2.3, sesto punto, litt. b) e c), non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del danno.

- **Sottoassicurazione**

Se la cifra d'affari dichiarata al momento della stipulazione del contratto d'affiliazione è inferiore a quella effettiva, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella accertata.

- **Cifra d'affari**

La base è costituita dalla cifra d'affari di max CHF 5 000 000 all'anno.

Se risulta inferiore a quello realizzato, l'indennizzo verrà ridotto conformemente al suddetto quarto punto «Sottoassicurazione».

- **AXA non risponde dell'aumento del danno:**

- a. riconducibile a cause concomitanti che non sono legate da adeguati rapporti di causalità con un *cyber-evento con danno proprio*, come ad es. ritardi nella fornitura di pezzi di ricambio o danni materiali
- b. in relazione con modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati sul *sistema IT* successivamente alla data del sinistro

- **Danni di ripercussione**

L'assicurazione non copre i danni di ripercussione da aziende terze. Sono considerati danni di ripercussione in particolare quelli nelle aziende di terzi che comportano un'interruzione dell'operatività nella propria azienda, sebbene non siano direttamente interessati *dati* propri.

B1.3 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

B1.3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre le *violazioni delle norme sulla protezione dei dati* causate da un *cyber-evento con danno proprio*.

B1.3.2 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre le spese sostenute dall'*impresa assicurata* o da una *persona assicurata* in seguito a una violazione delle norme sulla protezione dei dati per informare, come previsto dalla legge, autorità, opinione pubblica e persone potenzialmente interessate (danni propri). L'assicurazione non copre, nell'ambito della *violazione delle norme sulla protezione dei dati*, le pretese di *terzi*.

Tra le spese assicurate rientrano (elenco esaustivo):

- la consulenza giuridica a cura di un avvocato esterno specializzato in diritto IT/sulla protezione dei dati, a condizione che questa prestazione non possa essere erogata da AXA

- l'identificazione delle persone colpite dalla *violazione delle norme sulla protezione dei dati*. Queste spese comprendono anche i costi per l'informazione delle stesse da parte dell'*impresa assicurata*, in via diretta oppure attraverso un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese per la comunicazione con le autorità competenti
- l'allestimento di una hotline telefonica (call center) e di un portale Internet per rispondere alle domande delle persone interessate
- servizi di sorveglianza dei crediti che vengono erogati come diretta conseguenza di una *violazione delle norme sulla protezione dei dati* fino a un periodo di dodici mesi dopo l'avvenuta *violazione delle norme sulla protezione dei dati*, a condizione che questi siano necessari sulla base del tipo di *dati* finiti nelle mani di persone non autorizzate o sulla base di disposizioni di legge
- le spese derivanti all'*impresa assicurata* o alle *persone assicurate* (quali onorari dei legali, spese di indagine, spese giudiziarie e peritali) in relazione a un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo promosso contro l'*impresa assicurata* o una *persona assicurata* da parte di un'autorità. In caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare ulteriori prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Per il patrocinio dell'*impresa assicurata*, AXA designa il legale d'intesa con l'*impresa assicurata* stessa. Se nessuno dei legali proposti da AXA viene accettato, l'*impresa assicurata* ne dovrà indicare ad AXA tre di sua preferenza selezionati da diversi studi legali. AXA sceglierà poi fra questi il legale a cui conferire il mandato. Ad AXA spettano, fino a concorrenza delle sue prestazioni, le indennità processuali e altre ripetibili assegnate all'*impresa assicurata*, salvo quando si tratti di un risarcimento delle prestazioni e delle spese personali di quest'ultima. L'*impresa assicurata* deve trasmettere immediatamente ad AXA qualsiasi informazione riguardante il procedimento e attenersi alle sue istruzioni

B1.3.3 Condizione per l'assunzione delle spese

Le spese assicurate indicate alla disposizione B1.3.2 devono essere adeguate, concordate in precedenza (se non già prescritto dalla legge) con AXA e da questa approvate.

In caso di salvataggio di *dati* presso un fornitore di servizi esterno (ad es. provider di servizi cloud), è necessario garantire per contratto che questo rispetti le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. La disposizione A13.4 è applicabile.

B1.4 Valutazione del danno

L'*impresa assicurata* come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, attraverso un esperto designato congiuntamente

oppure mediante procedura peritale. L'assicuratore (AXA) e l'*impresa assicurata* possono richiedere l'applicazione di una procedura peritale ai sensi della disposizione D1.1.

L'*impresa assicurata* deve provare a proprie spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno.

In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con l'*impresa assicurata*.

AXA ha facoltà di designare l'azienda incaricata di rimuovere il danno.

Il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo tra le parti, esso può essere tuttavia stabilito anche prima.

I provvedimenti decisi da AXA o da *terzi* incaricati da AXA al fine di constatare, diminuire o evitare un danno, ovvero per tutelare o esercitare il diritto di rivalsa, non implicano il riconoscimento di alcun obbligo di prestazione.

B1.5 Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa.

Dopo quattro settimane dalla data del sinistro l'*impresa assicurata* può richiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno allo stato attuale.

L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere fissato o erogato a causa di un comportamento colposo dell'*impresa assicurata*.

Inoltre l'indennizzo non è esigibile fintanto che

- non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa
- la polizia o le autorità istruttorie conducono indagini in relazione all'evento
- non si è concluso un procedimento penale a carico dell'*impresa assicurata*

B1.6 Procedura peritale

Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:

1. L'assicuratore (AXA) e l'*impresa assicurata* nominano per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se AXA o l'*impresa assicurata* omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della rispettiva controparte (AXA o l'*impresa assicurata*), dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.
2. Le persone alle quali manca la competenza tecnica necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
3. I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
4. Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo laddove una delle parti dimostri che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla fattispecie effettiva.
5. AXA e l'*impresa assicurata* si assumono i costi per i propri periti. Ciascuna delle parti (AXA e l'*impresa assicurata*) si assume la metà dei costi per l'arbitro.

B2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

B2.1 Oggetto dell'assicurazione

AXA presta la copertura assicurativa contro le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per danni patrimoniali nei confronti dell'*impresa assicurata*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

L'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dell'*impresa assicurata* o delle persone assicurate per danni cagionati da persone ausiliarie. Sono considerate persone ausiliarie le aziende e gli artigiani indipendenti a cui l'*impresa assicurata* o *persone assicurate* hanno fatto ricorso (subappaltatori). L'assicurazione non copre la responsabilità civile personale di dette aziende e professionisti.

L'assicurazione copre le pretese di *terzi* derivanti da

- distruzione, danneggiamento, perdita, modifica o indisponibilità di *dati* di *terzi* che si trovavano in possesso dell'*impresa assicurata* o di una persona da questa incaricata
 - distruzione, danneggiamento, perdita, modifica, o indisponibilità di *dati* su *sistemi IT* di *terzi*
 - *violazione delle norme sulla protezione dei dati*
 - violazione, furto o perdita di *dati* confidenziali
- Questa fattispecie comprende la pubblicazione non autorizzata o la violazione del diritto d'autore, del diritto al nome e del diritto sui marchi in relazione a *dati* che si trovavano in possesso dell'*impresa assicurata* o di una persona a cui i *dati* stessi sono stati affidati dall'*impresa assicurata*

B2.2 Prestazioni assicurate

B2.2.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che l'*impresa assicurata*, una *persona assicurata* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

B2.2.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti dell'*impresa assicurata*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

B2.2.3 Entità delle prestazioni

Le prestazioni versate da AXA per *cyber-eventi con danno di responsabilità civile* sono limitate per tutte le pretese alla somma assicurata stabilita nel certificato di assicurazione. Vi sono compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali,

legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi come le indennità ripetibili alla controparte.

Le prestazioni e le limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (come ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A4.2.1.

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata* non fosse a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

B2.2.4 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e fino a che la somma assicurata non è stata esaurita. Essa conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, sotto questo profilo essa rappresenta l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata*. La liquidazione delle pretese della persona danneggiata da parte di AXA è vincolante per l'*impresa assicurata* o per la *persona assicurata*.

B2.3 Caso di processo

Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

B2.3.1 Azione legale nei confronti dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata*

Di concerto con l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata*, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo essa rappresenta l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata*. AXA si assume le spese processuali e legali a carico dell'*impresa assicurata* o della *persona assicurata* ed è autorizzata a concludere un accordo sull'onorario con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle indennità ripetibili alla controparte assegnate all'*impresa assicurata* o alla *persona assicurata*, ad eccezione delle indennità attribuite a queste ultime e destinate a coprire le spese personali.

B2.3.2 Azione legale nei confronti di AXA

AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata* sull'andamento del procedimento.

B2.3.3 Azione legale nei confronti di AXA e di un'impresa assicurata o una persona assicurata

Per quanto possibile e di concerto con l'*impresa assicurata* o la *persona assicurata*, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta dell'*impresa assicurata* o della *persona assicurata* e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni B2.3.1 e B2.3.2.

B2.4 Procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

B2.5 Buona fede contrattuale

L'*impresa assicurata* o la *persona assicurata* sono tenute alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, devono astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né hanno facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Senza l'assenso preventivo di AXA, essi non possono cedere le pretese di copertura.

B2.6 Azione legale nei confronti dell'impresa assicurata o di una persona assicurata

AXA ha diritto di regresso contro l'*impresa assicurata* o contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

B3 Assistenza in caso di crisi

B3.1 Misure immediate (Incident Response)

L'assicurazione copre le spese per l'adozione di *misure immediate* che si generano quando si è verificato un rischio assicurato ai sensi della disposizione B1.1.2. È sufficiente anche la presunzione motivata di un simile danno.

L'assicurazione copre in particolare i costi per un perito messo a disposizione dell'*impresa assicurata*

da AXA per l'adozione di *misure immediate*.

Nel caso di una grave violazione della sicurezza, l'*impresa assicurata* può contattare il perito messo a disposizione da AXA e incaricarlo di adottare *misure immediate*, senza che questo debba in precedenza essere concordato con AXA. A tale scopo AXA rimborsa al massimo CHF 5000 per sinistro, senza che le premesse di cui alla disposizione B3.4 debbano essere soddisfatte.

Le *misure immediate* non vengono computate né alla franchigia né alla somma assicurata per *cyber-eventi*. Ciò vale anche per il caso in cui non dovesse trattarsi di un sinistro coperto.

B3.2 Consulenza in caso di crisi

In caso di evento assicurato, AXA si fa carico delle spese per

- esperti per l'individuazione delle lacune di sicurezza nel *sistema IT* dell'*impresa assicurata*,
- la consulenza a favore dell'*impresa assicurata* per quanto concerne la prevenzione di ulteriori sinistri di natura analogo.

B3.3 Comunicazione in caso di crisi

Se l'*impresa assicurata* corre il rischio concreto di un'esposizione mediatica critica a seguito di un evento assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA si fa carico dei costi relativi a un'agenzia di pubbliche relazioni per l'assistenza e il supporto dell'*impresa assicurata* al fine di scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione.

B3.4 Condizione per l'assunzione delle spese

Il requisito per l'assunzione delle spese ai sensi delle disposizioni da B3.1 a B3.3 è che le spese siano concordate in precedenza con AXA e che vi sia una garanzia di assunzione delle spese di AXA in forma testuale. È fatta salva la grave violazione della sicurezza ai sensi della disposizione B3.1.

Anche in questo caso, tuttavia, deve avvenire una notifica di sinistro immediata. Le ulteriori attività di un perito devono essere concordate con AXA.



Teil C

Esclusioni generali

C1 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

- C1.1** perdite, danni, responsabilità, costi od oneri di qualsiasi tipo in seguito a guerra, cyber-operazioni e atti analoghi
- C1.1.1** Guerra: atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano
- C1.1.2** Cyber-operazioni e atti analoghi eseguiti in occasione di una guerra
- C1.1.3** Cyber-operazioni che provocano effetti negativi di notevole entità sulle funzioni vitali, sulla sicurezza o sulla difesa di uno Stato sovrano, oppure
- C1.1.4** Cyber-operazioni che danno luogo a una reazione di uno Stato sovrano o costituiscono la base di una reazione, comprendente:
- uso di violenza oppure
 - una cyber-operazione che ha un effetto equivalente all'uso della forza nei confronti di un altro Stato sovrano.
- C1.1.5** La copertura assicurativa è operante se *l'impresa assicurata* è in grado di dimostrare che il danno non presenta alcuna correlazione con gli eventi descritti alle disposizioni da C1.1.1 a C1.1.4.
- C1.2** Perdite, danni, responsabilità, costi od oneri di qualsiasi tipo, indipendentemente da eventuali cause concomitanti, determinati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico o finalità simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parti di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali
- C1.3** Danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirata da parte dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata*
- C1.4** Danni in relazione a pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o risarcimenti a carattere punitivo
- C1.5** Danni in relazione a disposizioni di diritto pubblico
- C1.6** *Danni corporali e materiali* compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano
- C1.7** Danni fondati su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali
- C1.8** Sinistri in relazione a danni nucleari così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e relativi costi, nonché in relazione con l'amianto e l'effetto di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti e di campi elettromagnetici (CEM)
- C1.9** Danni conseguenti a ulteriori atti commessi dai dipendenti, dopo che le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sono venute a conoscenza di un fatto doloso o intenzionale che tali dipendenti avevano già commesso in precedenza
- C1.10** Danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute) come i Bitcoin
- C1.11** Danni derivanti dall'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte)
- C1.12** Danni in relazione al guasto, a un'interruzione o una riduzione della prestazione della rete elettrica pubblica e dell'infrastruttura o di fornitori terzi (ad es. società di telecomunicazioni) Nella presente esclusione non rientrano i *sistemi di cloud computing*, utilizzati contrattualmente dall'*impresa assicurata* o da *persone assicurate*, colpiti da un *cyber-evento*
- C1.13** Richieste di riscatto a scopo di estorsione
- C1.14** Danni legati all'e-banking o al traffico dei pagamenti elettronico
- C1.15** Danni legati a operazioni borsistiche e transazioni in titoli

C1.16 Bollette del telefono o dell'elettricità eccessive

C1.17 Pretese avanzate da

- persone fisiche e giuridiche, istituti fiduciari e trust che detengono una partecipazione finanziaria diretta o indiretta di almeno il 30% dell'*impresa assicurata* o di una *persona assicurata*
- società che si trovano sotto la stessa conduzione di una società assicurata (ad es. società controllate dalla stessa persona fisica)

- aziende incluse nell'assicurazione nei confronti di altre ditte assicurate o contro l'*impresa assicurata* e viceversa

La presente esclusione non vale per le pretese che vengono avanzate da una persona assicurata a seguito di un evento di cui alla disposizione B2.1, terzo punto, che porta a una divulgazione non autorizzata di dati personali.



Teil D Sinistro

D1 Obblighi

D1.1 Qualora si verifichi un evento assicurato, l'impresa assicurata deve

- avvisare AXA il prima possibile
- fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Salvo diversamente concordato, tale notifica deve essere effettuata per iscritto
- deve consentire ad AXA e ai periti di svolgere qualsiasi inchiesta utile ad accertare le cause, l'entità e le circostanze del danno, oltre all'entità dell'obbligo di risarcimento e sostenere AXA nella conduzione degli accertamenti. A tale scopo e su richiesta di AXA, l'impresa assicurata è tenuta a presentare la contabilità finanziaria, il conteggio costi e delle prestazioni, le pezze contabili e altre informazioni relative all'andamento degli affari dell'esercizio in corso ed eventualmente degli esercizi precedenti, nonché i conteggi dei risarcimenti effettuati da altri assicuratori
- trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare i relativi documenti (come ad es. elenchi dettagliati delle prestazioni di terzi e proprie, descrizione della dinamica del sinistro, incl. le prove di una compromissione del sistema IT e relativi file di log), tenendo conto che AXA può fissare termini adeguati
- durante e dopo l'evento, provvedere a limitare il danno, attenendosi alle istruzioni ricevute da AXA o da un soggetto da questa incaricato
- d'intesa con AXA, presentare denuncia a proprie spese

In caso di violazione di questi obblighi la disposizione A11.4 è applicabile.

D1.2 Accertamento in caso di sinistro

Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT o i sistemi di protezione sono insufficienti,

devono essere immediatamente adottati adeguati provvedimenti a spese dell'impresa assicurata.

D1.3 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

In caso di violazioni delle norme sulla protezione dei dati, l'impresa assicurata deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale
- in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori

D1.4 Interruzione di esercizio

In caso di interruzioni di esercizio, l'impresa assicurata deve inoltre

- provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. Durante tale periodo, AXA si riserva il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure adottate
- avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia
- su richiesta di AXA, allestire un bilancio intermedio all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia. AXA o il suo perito sono autorizzati a partecipare alla compilazione dell'inventario

D2 Sostituzione di sistemi IT

Se si constata che la sostituzione di un sistema IT o di una parte dello stesso risulta più conveniente sotto l'aspetto economico rispetto all'indennizzo previsto, in deroga alla disposizione C1.6 AXA può decidere di sostituire il sistema IT colpito dal cyber-evento o parti dello stesso.

D3 Prescrizione relativa al contratto d'affiliazione

Le pretese derivanti dal contratto d'affiliazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.



Teil E

Definizioni

E1 Sistemi di cloud computing

I sistemi di cloud computing mettono a disposizione attraverso una rete un ventaglio di infrastrutture IT, quali risorse di calcolo, spazio per l'archiviazione di dati, capacità di rete oppure anche software completi, senza che questi debbano essere installati sul *sistema IT* locale.

E2 Cyber-evento con danno proprio

Un *cyber-evento con danno proprio* è un attacco intenzionale e nocivo da parte di *terzi*, ovvero anche di *persone assicurate*, al *sistema IT* dell'*impresa assicurata* o ai *sistemi di cloud computing* di cui l'*impresa assicurata* stessa si serve. La causa di un *cyber-evento con danno proprio* deve essere imputabile a *programmi nocivi*, *attacchi di hacker* o attacchi *Denial of Service* attraverso le reti informatiche. È considerato *cyber-evento con danno proprio* anche l'attacco mediante un supporto dati digitale collegato al sistema IT dell'*impresa assicurata*.

E3 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* si configura come un attacco intenzionale da parte di *terzi* al *sistema IT* dell'*impresa assicurata* o a *sistemi di cloud computing* di cui l'*impresa assicurata* si serve, con conseguente danno ad altri *terzi*. È considerato *cyber-evento con danno di responsabilità civile* anche un attacco intenzionale da parte di *persone assicurate* ai danni del *sistema IT* di un *terzo*, a condizione che il *sistema IT* dell'*impresa assicurata* venga utilizzato in modo illecito oppure l'attacco avvenga mediante un supporto dati digitale collegato al *sistema IT* del *terzo*. La causa di un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* deve essere imputabile a un *programma nocivo*, un *attacco di hacker* o un attacco *Denial of Service* attraverso le reti informatiche o supporti *dati* digitali.

E4 Cyber-evento

Un *cyber-evento* si configura sia in caso di *cyber-evento con danno proprio*, sia di *cyber-evento con danno di responsabilità civile*.

E5 Cyber-operazione

Per *cyber-operazione* si intende l'uso di un sistema informatico, per ordine o sotto il controllo di uno Stato sovrano, per alterare, bloccare, compromettere, manipolare, pubblicare o distruggere informazioni o l'accesso a tali

informazioni su un sistema informatico di un altro Stato sovrano.

E6 Dati

I *dati* sono informazioni archiviate in formato elettronico su appositi supporti (sistemi operativi, programmi e dati utente, ecc.). I *dati* non sono equiparati a cose.

E7 Violazione delle norme sulla protezione dei dati

Una *violazione delle norme sulla protezione dei dati* si configura come l'appropriazione, l'accesso ovvero l'impiego o la pubblicazione con modalità indebite di *dati* personali che si trovavano in possesso dell'*impresa assicurata* o di un'altra persona alla quale l'*impresa assicurata* stessa aveva affidato tali *dati*. Si è in presenza di una *violazione delle norme sulla protezione dei dati* soltanto se la confidenzialità o la sicurezza dei *dati* risultano compromesse in modo tale da cagionare potenzialmente un *danno patrimoniale* alle persone in questione, oppure se in capo all'*impresa assicurata* matura ai sensi di legge un obbligo a rendere nota tale violazione alle persone interessate e/o al pubblico indistinto.

Per le *violazioni delle norme sulla protezione dei dati*, le persone assicurate sono equiparate a *terzi*.

E8 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è la compromissione di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un *sistema IT*.

E9 Terzi

Sono considerati *terzi* tutte le persone diverse dall'*impresa assicurata* e dalle *persone assicurate*.

E10 Attacchi di hacker

Gli *attacchi di hacker* sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati *attacchi di hacker* le modifiche di programmi e dati da parte di *software nocivi* (*malware*).

E11 Sistema IT

Un *sistema informatico* (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare *dati*: sistemi di server,

sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc. Sono considerati *sistemi IT* anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E12 **Danni corporali**

Per *danni corporali* si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone.

E13 **Danni materiali**

Per *danni materiali* si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili. L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai *danni materiali*.

E14 **Programmi nocivi**

Sono indicati come *programmi nocivi*, *evilware*, *junkware* o *malware* i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «*programmi nocivi*» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc. I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E15 **Misure immediate (Incident Response)**

Le *misure immediate* (Incident Response) comprendono le spese per l'identificazione e il contenimento di un cyber-evento, inclusa l'attività di un perito messo a disposizione da AXA.

E16 **Danni patrimoniali**

I *danni patrimoniali* sono danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano conseguenti né a un *danno corporale*, né a un *danno materiale*.

E17 **Persone assicurate**

Si considerano *persone assicurate*:

- i rappresentanti dell'*impresa assicurata* e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'impresa assicurata
- i dipendenti e il restante personale ausiliario dell'*impresa assicurata* (eccetto i subappaltatori, ecc.) in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Non sono considerati dipendenti i membri dei consigli di amministrazione o dei consigli di fondazione
- i coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali delle *persone assicurate*, a condizione che vengano chiamati in causa in luogo di queste ultime per le loro attività assicurate

E18 **Impresa assicurata**

È considerata *impresa assicurata* la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nel certificato di assicurazione come «impresa assicurata».

Se l'*impresa assicurata* è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci e/o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dell'*impresa assicurata*.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro, in modo semplice e rapido,

al numero di telefono:

+41 58 218 11 33

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Postfach 357
8401 Winterthur
AXA Versicherungen AG

www.axa.ch
www.myaxa.ch (Kundenportal)